



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

**DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI
AI CITTADINI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE**

VISTO il R.D. n. 2440 del 18.11.1923, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

VISTO il R.D. n. 827 del 23.05.1924, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”;

VISTA la Legge n. 196 del 31.12.2009, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica, nonché i più recenti orientamenti espressi dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e dalle ultime Leggi di Stabilità;

VISTO il D.P.R. n. 95 del 19.05.2010, recante Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, come da ultimo modificato dal D.P.R. n. 160 del 03.09.2025;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale D.M. n. 1202/3408 del 18.11.2025, che disciplina le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed in particolare l’art. 11, relativo alla “Direzione generale per i servizi ai cittadini all’estero e le politiche migratorie”;

IN ATTUAZIONE degli obblighi derivanti dalla Legge n. 241 del 07.08.1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, in particolare l’art. 12, comma 1 (*“La concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, (...), dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*);

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. n.18 del 05.01.1967 e successive modifiche, concernente l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri, e in particolare l’art. 53 “Comitati, enti e associazioni costituiti all’estero con scopi assistenziali, educativi e ricreativi”;

VISTO il D.lgs. n. 64 del 13.04.2017, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare gli artt. 3 e 11 che riconoscono agli “Enti gestori” un ruolo attivo nella diffusione e promozione della lingua italiana nel mondo;

VISTA la Circolare Ministeriale 4 dell’08/03/2022 recante “Corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative scolastiche all’estero a cura degli enti gestori”;

PRESO ATTO delle somme disponibili annualmente sul capitolo 3153;

VISTO il D.M. n. 9 del 19.01.2026, registrato alla Corte dei Conti il 27.02.2026, reg. n. 547 con il quale sono state conferite le funzioni di Vice Direttore Generale/Direttore centrale per le Politiche Migratorie e la Formazione Italiana nel mondo della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all’Estero e le Politiche Migratorie alla Ministra Plenipotenziaria Samuela Isopi;

RAVVISATA la necessità di procedere all’attuazione della Circolare 4 dell’08/03/2022, recante “Corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative scolastiche all’estero a cura degli enti gestori”;

PRESO ATTO che la Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all’Estero e le Politiche Migratorie, tramite il suo Ufficio V, eroga contributi a valere sul capitolo 3153 agli enti gestori, al fine di sostenere le iniziative di cui all’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 64/2017, dagli stessi promosse per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo;

RITENUTO di individuare nel presente decreto i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite, a cui l’Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all’Estero e le Politiche Migratorie dovrà attenersi nella ripartizione dei fondi a propria disposizione sul capitolo 3153 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto e scopo del decreto

1.1 Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alle disposizioni previste dalla Circolare 4 dell’8 marzo 2022, avente per oggetto “Corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative scolastiche all’estero a cura degli enti gestori”.

1.2 Esso individua i criteri e le modalità di attribuzione e successiva erogazione dei fondi di cui l’Ufficio V della Direzione Generale per i Servizi ai Cittadini all’Estero e le Politiche Migratorie dispone annualmente sul capitolo 3153 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 2 – Percentuali di cofinanziamento del contributo ministeriale

2.1 Per ogni anno scolastico dei due emisferi, il contributo assegnato dal MAECI a ciascuna proposta progettuale non potrà superare:

- a. La quota del 95% del totale delle spese ammissibili per le attività di cui al punto 4.1 della Circolare 4/2022;
- b. La quota del 90% del totale delle spese ammissibili per le attività di cui al punto 4.2 della Circolare 4/2022;
- c. La quota del 90% del totale delle spese ammissibili per le attività di cui al punto 4.3 della Circolare 4/2022;
- d. La quota dell’80% del totale delle spese ammissibili per le attività di cui al punto 4.4 della Circolare 4/2022.

Articolo 3 – Spese ammissibili

3.1 Le categorie di spesa considerate ammissibili per ogni tipologia di iniziativa sono esplicitate ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 della Circolare 4/2022.

3.2 Nell'ambito delle spese di funzionamento didattico generale di cui al punto 4.1, lettera A punto v) e al punto 4.2, lettera A, punto v) della Circolare 4/2022, sono da considerare ammissibili unicamente i costi delle ore di docenza e le spese di affitto aule relativi ai corsi per il conseguimento delle seguenti certificazioni:

- CELI, rilasciata dall'Università per Stranieri di Perugia;
- CILS, rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena;
- PLIDA, rilasciata dalla Società Dante Alighieri;
- CERT.IT, rilasciata dall'Università degli Studi Roma Tre;
- AP Program, programma promosso negli anni attraverso il contributo del MAECI.

Tali corsi dovranno avere una durata massima di 20 ore, saranno mirati alla sola esercitazione dello specifico livello linguistico della prova d'esame, dovranno essere costituiti da un numero minimo di 5 iscritti e dovranno essere rivolti esclusivamente agli alunni che frequentano i corsi curricolari o extracurricolari a carico dell'Ente programmati all'interno del Progetto presentato e per il quale è stato richiesto il contributo.

Nell'ambito dell'Iniziativa 1 il pagamento delle ore di docenza per la realizzazione dei corsi di cui al precedente paragrafo è possibile solo se esse si configurano come ore aggiuntive al consueto orario di lavoro dell'insegnante (anche se comprese nell'orario scolastico), oppure se il docente è stato assunto appositamente per tenere il corso. Allo stesso modo, se il corso avviene in orario curricolare nelle aule quotidianamente occupate dalla classe o comunque all'interno dell'edificio scolastico, non è possibile richiedere spese per l'affitto dei locali impiegati.

3.3 In relazione al materiale didattico finalizzato alla realizzazione delle attività si precisa che:

- a. le spese per libri, materiale didattico analogico, digitale e multimediale e software didattici devono essere documentate da preventivi rilasciati dai fornitori e allegati alla richiesta del contributo;
- b. le spese per spedizione, trasporto, sdoganamento di libri possono essere ammesse solo nel caso in cui si dimostri che l'acquisto diretto da case editrici italiane sia economicamente vantaggioso rispetto alla fornitura locale. Tale risparmio dovrà essere documentato tramite i preventivi rilasciati dalle ditte fornitrici individuate che includano i costi aggiuntivi. In fase di rendicontazione non sarà possibile cambiare la tipologia dei testi acquistati né superare la spesa inizialmente preventivata; l'eventuale eccedenza rimarrà a totale carico dell'Ente;
- c. non sono ammissibili le spese per fotocopie o altri tipi di riproduzione di testi in violazione alla normativa sul diritto d'autore;
- d. nell'ambito dei corsi curricolari e della fornitura del materiale in ottemperanza a Protocolli di intesa non è ammissibile la spesa per le licenze a piattaforme web finalizzate a lezioni virtuali.

3.4 La spesa per "Assicurazione alunni" dovrà riferirsi esclusivamente alla Responsabilità Civile e agli infortuni. La copia del contratto assicurativo sottoscritto dall'Ente con la compagnia assicuratrice attestante le coperture assicurative e i relativi premi dovrà essere allegata alla richiesta del contributo.

Per i corsi curricolari la spesa sarà ammissibile solo se le Scuole chiedono un cofinanziamento all'Ente per tale onere, che deve essere dimostrato da un documento sottoscritto dalle Scuole medesime e trasmesso unitamente al contratto assicurativo stipulato dalle istituzioni scolastiche.

3.5 In merito alle spese per il personale docente e di supporto alla didattica curricolare e extracurricolare, di cui al punto 4.1, lettera B punto iii e al punto 4.2, lettera B, punto ii, sono ammissibili rimborsi per spese di viaggio del personale docente per l'espletamento delle attività didattiche solo se nel progetto siano stati esplicitati, per ciascun docente coinvolto, i mezzi di trasporto e le relative tariffe, i chilometri previsti nel caso di utilizzo di auto propria.

3.6 La retribuzione del personale docente impiegato sui corsi preparatori, di cui ai punti 4.2.c e 4.2, lettera B, punto i, è ammissibile solo se tali corsi presentano le seguenti caratteristiche:

- a. essere destinati ai soli studenti italiani di recente emigrazione che abbiano iniziato in Italia o altrove il loro percorso scolastico e si debbano quindi inserire nel sistema scolastico locale per la prima volta, in modo che le difficoltà linguistiche non rappresentino un ostacolo alla normale frequenza scolastica;
- b. avere un numero di alunni non inferiore a 3. Nel caso il numero dei frequentanti di ciascun corso dovesse ridursi in itinere, il cofinanziamento verrà mantenuto soltanto nel caso in cui il numero minimo di cui sopra venga ripristinato mediante l'accorpamento dei corsi. Non sono assolutamente ammessi interventi individuali né di recupero delle materie;
- c. corrispondere a un "pacchetto ore" chiaramente indicato in fase di richiesta, nonché svolgersi all'interno del calendario scolastico.

3.7 In relazione all'assistentato linguistico ai docenti locali mirato all'area glottodidattica (punto 4.1 della Circolare) si precisa che:

- a. deve essere affidato ad assistenti specializzati in possesso di certificazione per l'insegnamento dell'italiano L2 o che nel percorso universitario abbiano sostenuto esami pertinenti la Didattica delle lingue;
- b. tali figure verranno individuate e reclutate dagli Enti tramite accordi con le Università italiane che pubblicheranno il relativo bando mirato alla selezione dei candidati;
- c. la richiesta da parte delle scuole locali di tali figure verrà formalizzata da un'intesa sottoscritta con l'Ente;
- d. gli accordi stipulati tra Ente e Università, nonché tra Scuole locali coinvolte ed Ente dovranno essere presentati alla Sede diplomatico-consolare e tenuti agli atti a corredo della domanda di contributo per eventuali ulteriori verifiche;
- e. nel caso di rinuncia in corso d'anno dell'incarico da parte degli assistenti coinvolti nel Progetto, l'Ente potrà assumere candidati *in loco* in via del tutto eccezionale e limitatamente alla conclusione delle attività avviate, al fine di garantire la continuità della programmazione e il mantenimento degli standard qualitativi nelle scuole coinvolte. La selezione dovrà essere rivolta a candidati con i seguenti requisiti essenziali:
 - essere madrelingua italiani;
 - essere in possesso di una laurea conseguita in Italia in percorsi di studio coerenti con l'insegnamento della lingua e della cultura italiana;
 - titolo preferenziale: possesso di una certificazione specifica per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2).

Articolo 4 – Parere della Sede diplomatico-consolare

4.1 Qualora la Sede consolare e/o l'Ambasciata ritenga opportuno ridurre la richiesta dell'Ente - approvando un contributo inferiore (vedi Circolare 4/2022, punto 6) - la stessa dovrà restituire al soggetto richiedente la domanda presentata, specificando le voci di spesa non accolte/ parzialmente accolte affinché l'Ente sia consapevole delle nuove condizioni (aumento delle risorse proprie per la realizzazione del progetto proposto).

A conferma dell'accettazione di tali presupposti, l'Ente adeguerà il piano finanziario con le percentuali di cofinanziamento aggiornate.

La Sede competente compilerà il Modulo P6 solo dopo che l'Ente avrà apportato le necessarie modifiche.

4.2 Nel caso in cui il Com.It.Es. non dovesse fornire il proprio Parere entro i termini previsti dalla normativa vigente, la Sede diplomatico-consolare di riferimento potrà applicare l'istituto del *silenzio assenso* dandone comunicazione nel medesimo Modulo 6, in analogia a quanto prescritto al paragrafo 6 della Circolare 4/2022 relativamente alla mancata costituzione del Comitato di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 2003 n. 286.

4.3 Nell'ottica della semplificazione delle procedure, la Sede diplomatico-consolare potrà sottoscrivere i moduli utilizzando la firma digitale del Capo Missione anziché timbri e firme olografe da scansionare (come previsto dal CAD, art. 24: *L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente*).

Articolo 5 – Procedura di valutazione

5.1 L'assegnazione dei contributi afferenti al capitolo 3153 avverrà in seguito ad una valutazione analitica di ciascuna richiesta presentata secondo quanto stabilito dai punti 7.b e 7.c della Circolare 4/2022.

5.2 La mancata risposta alle richieste di soccorso istruttorio nei termini indicati nelle rispettive comunicazioni comporterà l'esclusione della relativa proposta progettuale dal successivo iter di valutazione.

5.3 La valutazione di merito verrà effettuata attribuendo un punteggio alle proposte di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.4 della Circolare 4/2022 sulla base dei seguenti parametri:

5.4 Per le proposte di cui al punto 4.1 della Circolare 4/2022:

Qualità del soggetto proponente (fino a 50 punti attribuibili)

- Radicamento del soggetto nel contesto territoriale e sociale di riferimento relativamente ai corsi curriculari di lingua e cultura italiana in età scolare

Il soggetto agisce sul territorio da oltre 10 anni	5 punti
Il soggetto agisce sul territorio da un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni	3 punti
Il soggetto agisce sul territorio da meno di 5 anni	1 punto

- Quota di compartecipazione da parte dell'Ente gestore

Percentuale maggiore dell'80%	20 punti
Percentuale maggiore del 60% e minore o uguale all'80%	15 punti
Percentuale maggiore del 40% e minore o uguale al 60%	10 punti
Percentuale maggiore del 20% e minore o uguale al 40%	5 punti
Percentuale minore o uguale al 20%	0 punti

- Capacità di elaborare correttamente la richiesta

La richiesta non ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito	5 punti
La richiesta ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito sanate a seguito del soccorso istruttorio	2 punti
La richiesta ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito sanate solamente a seguito di ripetuti interventi dell'Ufficio V DGDG in sede di soccorso istruttorio	0 punti

- Capacità di redigere un preventivo di spesa congruo a fronte delle attività programmate (*rispetto all'ultima rendicontazione finale disponibile*)

Nessuna rimodulazione e saldo a rimborso	10 punti
Rimodulazione e saldo a rimborso	7 punti
Nessuna rimodulazione e nessun saldo	3 punti
Rimodulazione e nessun saldo	2 punti
Restituzione di parte del contributo erogato	0 punti

- Punteggio Valutazione dei risultati finali (*ultimo disponibile*)

Range da 81 a 100	10 punti
Range da 51 a 80	5 punti
Range da 20 a 50	1 punto

Qualità della proposta presentata (fino a 50 punti attribuibili)

- Livello di integrazione nel sistema formativo locale

Continuità lungo l'intero ciclo scolastico, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado	20 punti
Continuità solo in alcuni segmenti degli ordini scolastici	12 punti
Attività solo in uno degli ordini scolastici	6 punti

- Numero medio di iscritti per corso per livello scolastico

Da 12 alunni/corso:	
Infanzia	5 punti
Primaria	5 punti
Secondaria I grado	5 punti
Secondaria II grado	5 punti
Da 8 a 11 alunni/corso:	
Infanzia	2 punti
Primaria	2 punti
Secondaria I grado	2 punti
Secondaria II grado	2 punti
Meno di 8 alunni/corso:	
Infanzia	0 punti
Primaria	0 punti
Secondaria I grado	0 punti
Secondaria II grado	0 punti

- Presenza di docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS (solo certificazioni riconosciute dal D.M. n. 92 del 23/02/2016 e dal D.M. 130 del 06/07/2023 "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2")

Totalità di docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS	10 punti
Almeno il 50% dei docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS	8 punti
Meno del 50% dei docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS	4 punti
Assenza di docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS	0 punti

Per i soggetti che richiedono il contributo ministeriale per la prima volta, solamente per i parametri relativi alla *Qualità del soggetto proponente* che prevedano la comparazione con elementi riconducibili all'anno scolastico precedente (Capacità di redigere un preventivo di spesa congruo a fronte delle attività programmate, Punteggio Valutazione dei risultati finali) si attribuirà un "punteggio forfettario" che equivale alla metà del punteggio massimo.

5.5 Per le proposte di cui al punto 4.2 della Circolare 4/2022:

Qualità del soggetto proponente (fino a 50 punti attribuibili)

- Radicamento del soggetto nel contesto territoriale e sociale di riferimento relativamente ai corsi extracurricolari di lingua e cultura italiana in età scolare

Il soggetto agisce sul territorio da oltre 10 anni	5 punti
Il soggetto agisce sul territorio da un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni	3 punti
Il soggetto agisce sul territorio da meno di 5 anni	1 punto

- Quota di compartecipazione da parte del soggetto proponente

Percentuale maggiore dell'80%	20 punti
Percentuale maggiore del 60% e minore o uguale all'80%	15 punti
Percentuale maggiore del 40% e minore o uguale al 60%	10 punti
Percentuale maggiore del 20% e minore o uguale al 40%	5 punti
Percentuale minore o uguale al 20%	0 punti

- Capacità di elaborare correttamente la richiesta

La richiesta non ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito	5 punti
La richiesta ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito sanate a seguito del soccorso istruttorio	2 punti
La richiesta ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito sanate solamente a seguito di ripetuti interventi dell'Ufficio V DGDP in sede di soccorso istruttorio	0 punti

- Capacità di redigere un preventivo di spesa congruo a fronte delle attività programmate (*rispetto all'ultima rendicontazione finale disponibile*)

Nessuna rimodulazione e saldo a rimborso	10 punti
Rimodulazione e saldo a rimborso	7 punti
Nessuna rimodulazione e nessun saldo	3 punti
Rimodulazione e nessun saldo	2 punti
Restituzione di parte del contributo erogato	0 punti

- Punteggio Valutazione dei risultati finali (*ultimo disponibile*)

Range da 81 a 100	10 punti
Range da 51 a 80	5 punti
Range da 20 a 50	1 punto

Qualità della proposta presentata (fino a 50 punti attribuibili)

- Livello di integrazione nel sistema formativo locale

Continuità lungo l'intero ciclo scolastico, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado	20 punti
Continuità solo in alcuni segmenti degli ordini scolastici	12 punti
Attività solo in uno degli ordini scolastici	6 punti

- Numero medio di iscritti per corso per livello scolastico

Da 12 alunni/corso:	
Infanzia	5 punti
Primaria	5 punti
Secondaria I grado	5 punti
Secondaria II grado	5 punti
Da 8 a 11 alunni/corso:	
Infanzia	2 punti
Primaria	2 punti
Secondaria I grado	2 punti
Secondaria II grado	2 punti
Meno di 8 alunni/corso:	
Infanzia	0 punti
Primaria	0 punti
Secondaria I grado	0 punti
Secondaria II grado	0 punti

- Presenza di docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS (solo certificazioni riconosciute dal D.M. n. 92 del 23/02/2016 e dal D.M. 130 del 06/07/2023 "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2")

Totalità di docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS	10 punti
Almeno il 50% dei docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS	8 punti
Meno del 50% dei docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS	4 punti
Assenza di docenti certificati per l'insegnamento dell'italiano come L2/LS	0 punti

Per i soggetti che richiedono il contributo ministeriale per la prima volta, solamente per i parametri relativi alla *Qualità del soggetto proponente* che prevedano la comparazione con elementi riconducibili all'anno scolastico precedente (Capacità di redigere un preventivo di spesa congruo a fronte delle attività programmate, Punteggio Valutazione dei risultati finali) si attribuirà un “punteggio forfettario” che equivale alla metà del punteggio massimo.

5.6 Per le proposte di cui al punto 4.4 della Circolare 4/2022

Qualità del soggetto proponente (fino a 40 punti attribuibili)

- Radicamento del soggetto nel contesto territoriale e sociale di riferimento relativamente ai corsi curriculari/extracurriculari di lingua e cultura italiana in età scolare

Il soggetto agisce sul territorio da oltre 10 anni	5 punti
Il soggetto agisce sul territorio da un periodo compreso tra i 5 e i 10 anni	3 punti
Il soggetto agisce sul territorio da meno di 5 anni	1 punto

- Quota di compartecipazione da parte del soggetto proponente

Percentuale maggiore dell'80%	20 punti
Percentuale maggiore del 60% e minore o uguale all'80%	15 punti
Percentuale maggiore del 40% e minore o uguale al 60%	10 punti
Percentuale maggiore del 20% e minore o uguale al 40%	5 punti
Percentuale uguale al 20%	0 punti

- Capacità di elaborare correttamente la richiesta

La richiesta non ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito	5 punti
La richiesta ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito sanate a seguito del soccorso istruttorio	2 punti
La richiesta ha presentato carenze e inesattezze formali e/o di merito sanate solamente a seguito di ripetuti interventi dell'Ufficio V DGDG in sede di soccorso istruttorio	0 punti

- Punteggio Valutazione dei risultati finali (*ultimo disponibile per le Iniziative 1 e/o 2 come da DM 1247 del 29.09.2023*)

Range da 81 a 100	10 punti
Range da 51 a 80	5 punti
Range da 20 a 50	1 punto

Nel caso il soggetto richiedente sia stato valutato per entrambe le Iniziative per l'anno scolastico precedente, sarà attribuito il punteggio totalizzato sull'attività prevalente.

Per i soggetti che invece richiedono il contributo ministeriale per la prima volta, si attribuirà un “punteggio forfettario” di 5, che equivale alla metà del punteggio massimo.

Qualità della proposta presentata (fino a 60 punti attribuibili)

- Patrocini e/o collaborazioni con istituzioni locali e/o Università *(almeno per una attività)*

Patrocini e collaborazioni con istituzioni locali e/o Università	20 punti
Patrocini di istituzioni locali e/o Università	15 punti
Collaborazioni con istituzioni locali e/o Università	5 punti
Assenza di patrocini e/o collaborazioni	0 punti

- ATTIVITA' CULTURALI e/o CREATIVE: Coinvolgimento di esperti esterni all'Ente gestore *(almeno per una attività)*

Presenza	20 punti
Assenza	0 punti

- BIBLIOTECHE: patrimonio librario posseduto

Oltre 5.000 testi cartacei e/o digitali	10 punti
Fino a 5.000 testi cartacei e/o digitali	5 punti

- CENTRI RISORSE: numero scuole abbonate al Centro

Oltre 200 scuole abbonate	10 punti
Fino a 200 scuole abbonate	5 punti

Articolo 6 – Erogazione del contributo

6.1 Il contributo approvato sarà corrisposto attraverso tre tranches di erogazione, come di seguito specificato:

- a) un anticipo pari al 40% dell'intero contributo assegnato, da erogarsi con le modalità descritte al punto 8.A della Circolare 4/2022;
- b) una tranche intermedia pari al 40% del contributo assegnato che verrà corrisposta secondo le modalità espresse al punto 8.B della Circolare 4/2022;
- c) un saldo pari al 20% del contributo assegnato che sarà corrisposto secondo le modalità espresse al punto 8.C della Circolare 4/2022.

6.2 Per i progetti finalizzati all'apprendimento della lingua attraverso attività culturali e/o creative di cui al punto 4.4 della Circolare 4/2022, nel caso di attività o eventi limitati nel tempo e pertanto non da effettuarsi nell'arco dell'intero anno scolastico (es. iniziative realizzate nella settimana della lingua italiana o della cucina italiana nel mondo) non è prevista una tranche intermedia, ma l'erogazione del contributo assegnato avverrà in due sole tranche: un anticipo pari al 40% e, subordinatamente agli esiti della verifica della rendicontazione finale, un saldo pari al restante 60% ovvero pari alle somme anticipate dall'Ente per completare il progetto.

6.3 L'erogazione dei contributi assegnati secondo le modalità di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 avverrà previa verifica dell'insussistenza di eventuali situazioni contabili pendenti relative all'ultimo contributo ricevuto a valere sul capitolo 3153 sulla base della rendicontazione finale presentata dal soggetto beneficiario.

In alternativa, nelle more dell'acquisizione della rendicontazione finale dell'ultimo contributo ricevuto (cfr. punto 9.b della Circ. 4/2022), il soggetto beneficiario potrà richiedere la prima tranche a fronte della presentazione di una idonea fideiussione bancaria (non è ammissibile fideiussione o polizza assicurativa).

La fideiussione bancaria dovrà avere un importo pari alla prima tranche del contributo assegnato, a garanzia dell'implementazione del primo periodo di attività progettuali secondo il cronoprogramma presentato. Dovrà essere irrevocabile, non subordinata ad autorizzazione, incondizionata, escutibile a prima richiesta e con durata minima di 12 mesi e comunque fino al completo adempimento dell'obbligazione principale, ovvero a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale.

La decorrenza della validità della fideiussione bancaria non può essere successiva alla data di accettazione del contributo.

Il contratto di fideiussione bancaria dovrà essere trasmesso contestualmente all'accettazione e unitamente alla traduzione di cortesia nonché a una dichiarazione della Sede dell'avvenuta verifica in merito alla completa corrispondenza del contratto medesimo alle indicazioni di cui sopra. La Sede dovrà altresì dichiarare l'avvenuta verifica che l'istituto bancario sia abilitato al rilascio di fideiussione bancaria.

La garanzia deve disciplinare esclusivamente i rapporti tra garante/fideiussore e beneficiario e deve coprire anche gli interessi legali calcolati al tasso vigente e gli oneri e le spese connessi e conseguenti al mancato recupero delle somme erogate a titolo di prima tranche.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario debba restituire la prima tranche, a seguito di interruzione dell'attività o revoca del contributo per dichiarazioni mendaci (cfr. Circ. 4/2022, punti 8 e 12), l'Amministrazione si riserva di procedere alla richiesta dell'importo dovuto in prima istanza all'Ente e successivamente, qualora l'Ente fosse inadempiente, all'Istituto bancario con cui si è stipulato il contratto di fideiussione.

6.4 L'erogazione della prima tranche pari al 40% dell'intero contributo assegnato, di cui al punto 6.1 lettera a), è in ogni caso subordinata all'acquisizione di una Dichiarazione di avvio delle attività sottoscritta dal Capo Missione, su carta intestata della Sede, formalizzando l'avvio del Progetto nelle more dell'acquisizione della Scheda Dati Iniziali (cfr. par.14.1 della Circ. 4/2022).

Nel caso di prima assegnazione sarà sufficiente la Dichiarazione di avvio delle attività non tenendo conto di quanto previsto al precedente comma 3.

6.5 Qualora venga accertata la necessità di richiedere al soggetto beneficiario l'intero contributo liquidato ovvero parte di esso, a seguito delle verifiche effettuate sulla rendicontazione finale, l'Ufficio V della Direzione Generale i Servizi ai Cittadini all'Estero e le Politiche Migratorie si riserva la facoltà di indicare le modalità del recupero medesimo (ad es. attraverso la restituzione della somma dovuta alla Sede per il successivo versamento al CCVT o attraverso la compensazione sulla prima tranche di un contributo già assegnato).

Articolo 7 – Valutazione dei risultati

7.1 Al fine di misurare l'efficacia dell'azione del MAECI nel raggiungimento dell'obiettivo generale di promuovere la lingua e la cultura italiana mediante l'implementazione di corsi di lingua e cultura realizzati dai soggetti di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 64/2017, questa Amministrazione procederà ad una analisi dell'impatto esercitato dai fondi disponibili sul capitolo 3153 operando una valutazione dei risultati raggiunti di cui al punto 16 della Circolare 4/2022.

7.2 Nello specifico, la valutazione dei risultati si comporrà di:

- **Corsi curriculari ed extracurriculari**

Analisi della prestazione del soggetto beneficiario

Indicatore 1: percentuale di utilizzo del contributo assegnato rispetto alla valuta “Euro”
(*rapporto tra contributo utilizzato come da ultima rendicontazione finale disponibile e contributo assegnato in prima istanza*)

Descrizione del grado di conseguimento dell'obiettivo	Punteggio corrispondente
Percentuale maggiore dell'80%	20
Percentuale maggiore del 60% e minore o uguale all'80%	15
Percentuale maggiore del 40% e minore o uguale al 60%	10
Percentuale maggiore del 20% e minore o uguale al 40%	5
Percentuale minore o uguale al 20%	0

Indicatore 2: percentuale di risorse proprie (*rapporto tra risorse proprie impiegate come da rendicontazione finale e risorse proprie previste nel progetto approvato in prima istanza*)

Descrizione del grado di conseguimento dell'obiettivo	Punteggio corrispondente
Percentuale maggiore dell'80%	20
Percentuale maggiore del 60% e minore o uguale all'80%	15
Percentuale maggiore del 40% e minore o uguale al 60%	10
Percentuale maggiore del 20% e minore o uguale al 40%	5
Percentuale minore o uguale al 20%	0

Indicatore 3: capacità di attrarre donazioni

a. percentuale di donazioni in termini di denaro (*rapporto: importo voce “donazioni” del Mod.R4/totale entrate*)

Descrizione del grado di conseguimento dell'obiettivo	Punteggio corrispondente
Percentuale maggiore del 10%	15
Percentuale maggiore del 7.5% e minore o uguale all'10%	10
Percentuale maggiore del 5% e minore o uguale al 7.5%	7.5
Percentuale maggiore del 3% e minore o uguale al 5%	5
Percentuale minore o uguale al 3%	0

b. altre donazioni non finanziarie (criterio on/off – max 5 punti)

Messa a disposizione di aule ad uso corsi ed attività da parte di terzi e/o materiale didattico	3
Assenza	0

Servizi (prestazione d'opera, servizi promozionali e pubblicitari)	2
Assenza	0

Valutazione specifica dei risultati conseguiti nel periodo di realizzazione del progetto:

Indicatore 1: Numero di ore realizzate rispetto a quelle programmate

Descrizione del grado di conseguimento dell'obiettivo	Punteggio corrispondente
Il numero di ore realizzate è superiore al 95% rispetto alle ore programmate	20
Il numero di ore realizzate è maggiore del 90% e inferiore o uguale al 95% rispetto alle ore programmate	15
Il numero di ore realizzate è maggiore dell'85% e inferiore o uguale al 90% rispetto delle ore programmate	10
Il numero di ore realizzate è maggiore dell'80% e inferiore o uguale all'85% rispetto alle ore programmate	5
Il numero di ore realizzate è inferiore o uguale all'80% delle ore programmate	0

Indicatore 2: Numero medio di iscritti per corso per livello scolastico

Descrizione del grado di conseguimento dell'obiettivo	Punteggio corrispondente
Da 12 alunni/corso:	
Infanzia	5
Primaria	5
Secondaria I grado	5
Secondaria II grado	5
Da 8 a 11 alunni/corso:	
Infanzia	2
Primaria	2
Secondaria I grado	2
Secondaria II grado	2
Meno di 8 alunni/corso:	
Infanzia	0
Primaria	0
Secondaria I grado	0
Secondaria II grado	0

- **Fornitura di materiale didattico in ottemperanza a Protocolli d'intesa**

Indicatore 1: rispetto dei termini del protocollo d'intesa (criterio on/off)

Descrizione del grado di conseguimento dell'obiettivo	Punteggio corrispondente
I termini del Protocollo d'intesa sono stati rispettati	Obiettivo raggiunto
I termini del Protocollo d'intesa non sono stati rispettati	Obiettivo non raggiunto

- **Progetti finalizzati all'apprendimento della lingua attraverso attività culturali e/o creative**

Considerato che le domande di contributo per la realizzazione dei progetti in questione possono essere avanzate solo dai soggetti che realizzano anche le iniziative di cui ai par. 4.1 e 4.2 della Circolare 4/2022, a tali attività verrà attribuito il punteggio ottenuto nella Valutazione dei risultati per l'attività corsistica prevalente.

Articolo 8 – Responsabile del procedimento

8.1 Il Responsabile del procedimento e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio V.

Articolo 9 – Valorizzazione del contributo ministeriale

I soggetti beneficiari sono tenuti a rendere noto, sui loro siti WEB, che i progetti sono realizzati con il supporto finanziario del MAECI e a pubblicare in apposita sezione i dati relativi a ciascuna Iniziativa del Progetto cofinanziato (titolo, numero e tipologia dei corsi, numero degli alunni previsto, scuole coinvolte, ammontare del contributo assegnato dal MAECI) e/o piani di attività approvati (Moduli P3 e P4) anche ai fini dell'applicazione del principio di trasparenza.

La valorizzazione del sostegno ricevuto dal MAECI potrà avvenire anche attraverso i prodotti informativi, pubblicitari e promozionali legati alle attività svolte, nonché attraverso il materiale eventualmente diffuso a mezzo stampa.

Articolo 10 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

L'Ufficio V terrà aggiornato il sito web del MAECI attraverso la pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo delle disposizioni previste dalla Circolare 4/2022 che individua i criteri e le procedure di attribuzione dei fondi a valere sul capitolo 3153 nonché attraverso la pubblicazione degli elementi relativi alle erogazioni effettuate a favore dei beneficiari.

Articolo 11 – Progetti biennali
(per le sole proposte di cui ai par. 4.1 e 4.2 della Circ. min. 4/2022)

11.1 Per i progetti che prevedono un piano di attività biennale, l'assegnazione per la seconda annualità sarà effettuata previa conferma che le iniziative da realizzare siano in continuità con l'anno precedente e subordinatamente all'inserimento nella graduatoria per l'anno scolastico relativo alla seconda annualità.

11.2 Nel caso l'attività posta in essere per la prima annualità venga rimodulata oppure subisca una riduzione superiore al 5% a progetto concluso, decadrà la richiesta per la seconda annualità che non potrà essere ripresentata per il medesimo anno scolastico.

11.3 I soggetti beneficiari che hanno presentato un progetto biennale, non possono fare richiesta per l'anno scolastico nel quale ricade la seconda annualità, anche se per una Iniziativa diversa.

la Vice Direttrice Generale Samuela ISOPI